

wefox

Set informativo



Rimborso Scoperto e Franchigia+Loyalty

Polizza integrativa che rimborsa eventuali Franchigie e Scoperti che rimangono a carico dell'Assicurato per sinistri coperti da altra compagnia.

wefox

Set informativo



Rimborso Scoperto e Franchigia+Loyalty

Polizza integrativa che rimborsa eventuali Franchigie e Scoperti che rimangono a carico dell'Assicurato per sinistri coperti da altra compagnia.

(In applicazione alla Polizza Collettiva n. ITWFX002 della compagnia assicurativa **Fortegra Europe Insurance Company SE**: compagnia di assicurazione straniera che agisce in Italia in regime di libera prestazione di servizi con il numero di registrazione IVASS 40807)

IL PRESENTE SET INFORMATIVO – VERSIONE 11/2024

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI DEL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- DIP
- DIP AGGIUNTIVO
- GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- PRIVACY

IL SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”



DIP DANNI

Assicurazione Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty

FORTEGRA EUROPE

Documento informativo sul prodotto assicurativo

Compagnia: Fortegra Europe Insurance Company SE

Numero di registrazione della società a Malta SE 17, con sede legale all'Ufficio 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq I-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta. Fortegra Europe Insurance Company SE è regolamentata dalla Malta Financial Services Authority. L'Assicuratore è stato iscritto nel registro gestito e tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) come compagnia di assicurazione straniera che agisce in Italia in regime di libera prestazione di servizi con il numero di registrazione 40807.

Prodotto: Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

DI CHE TIPO DI ASSICURAZIONE SI TRATTA?

RIMBORSO SCOPERTO E FRANCHIGIA +Loyalty è una polizza assicurativa complementare e integrativa alle tradizionali coperture Auto A.R.D./C.V.T. prestate da compagnie assicurative diverse dall'Assicuratore ("Assicurazione Principale") presenti sull'Autoveicolo oggetto dell'assicurazione, che tutela l'Aderente/Assicurato dalla perdita pecuniaria subita in relazione all'importo di indennizzo non coperto dalla franchigia o scoperto applicato da parte dell'Assicurazione Principale.



Che cosa è assicurato?

Evento assicurato:

- ✓ Perdita pecuniaria, fino a €750,00 per ogni annualità, subita dall'Aderente/Assicurato in relazione all'importo di indennizzo non coperto dallo scoperto e franchigia applicato da parte dell'Assicurazione Principale (ovvero le tradizionali coperture Auto A.R.D./C.V.T. prestate da compagnie diverse dall'Assicuratore) su sinistro liquidabile.
- ✓ Indennizzo aggiuntivo Loyalty (qualora sia presente la copertura Loyalty attivabile nel modulo di adesione): solo in caso di Sinistro per Furto Totale o Danno Irreparabile liquidabile, la Compagnia riconosce una somma forfetaria di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso delle spese necessarie al riacquisto del veicolo, se avvenuto entro 90 giorni dal Sinistro, presso una concessionaria della rete wefox MGA. Tale rimborso deve intendersi per sinistro e per anno assicurativo.
- Furto Totale dell'Autoveicolo, cioè senza ritrovamento entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.
- Danno e Danno Irreparabile dell'Autoveicolo. Per "Danno" si intende il danneggiamento dell'Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile o animale selvatico, ribaltamento, uscita di strada, incendio, eventi naturali (ad eccezione di alluvione o inondazione) e socio-politici, atti di vandalismo - "Danno Irreparabile", tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l'Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).



Cosa non è assicurato?

- ✗ Guida del veicolo a motore da parte di un conducente privo di patente di guida valida;
- ✗ Danni subiti dal veicolo se non è idoneo alla circolazione a causa della mancata revisione in conformità alle disposizioni del Codice Stradale;
- ✗ Guida del veicolo a motore in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolemico previsto dalla normativa vigente) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ✗ Incidente causato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, dell'Assicurato o del conducente del veicolo;
- ✗ Danni causati da atti di guerra (compresa la guerra civile), occupazione militare, insurrezione, invasione, sommosse, atti terroristici o da azioni intraprese da governi o autorità;
- ✗ Spinta o traino manuale di veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità alle norme vigenti;
- ✗ Perdita o danneggiamento di un veicolo a motore utilizzato per: noleggio, gare automobilistiche o altre forme di competizione sportiva (e/o che abbia subito modifiche tecniche e/o trasformazioni a tale scopo), attività di pace-making, prove di velocità, prove di affidabilità, trasporto di animali o cose che abbiano causato il danno, perdita o danneggiamento avvenuto durante le operazioni di carico e scarico;
- ✗ Qualsiasi danno o perdita a seguito di inondazione, alluvione o da eventi naturali catastrofici;
- ✗ Danno o rottura cristalli.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! L'assicurato è il contraente dell'assicurazione indicato sulla polizza per tutta la durata della polizza.
- ! È necessario essere residenti in Italia.
- ! La polizza deve essere acquistata entro e non oltre trenta (30) giorni dall'acquisto del veicolo.
- ! Il veicolo deve essere un'autovettura privata o un veicolo commerciale leggero di peso non superiore a 4,25 tonnellate.
- ! Veicoli a motore utilizzati per gare automobilistiche o altre forme di competizione sportiva, test di velocità, test di affidabilità; scuola guida;
- ! Il veicolo non deve essere di importazione parallela (come definito nel DIPA), un veicolo di emergenza, un taxi, un corriere, un autobus, un minibus, un pullman, un camion, un camper, un rimorchio, un veicolo commerciale pesante, un veicolo per il noleggio privato autorizzato, un veicolo per il noleggio giornaliero, un veicolo per il soccorso stradale e il recupero.



Dove sono coperto?

- ✓ La copertura è valida con riferimento ai sinistri avvenuti in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea e nei Paesi inclusi nel certificato internazionale di circolazione del veicolo (Carta Verde).



Quali sono i miei obblighi?

- **All'inizio del contratto:** per aderire alla polizza, l'Assicurato deve sottoscrivere un modulo di adesione. L'Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- **Nel corso della durata del contratto:** l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia ogni variazione che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa (art. 1898 del Codice Civile).
- **In caso di sinistro:** l'Assicurato deve denunciare i Sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla Società.



Quando e come devo pagare?

- L'Assicurato pagherà il premio in un'unica soluzione anticipata per l'intera durata (scelta dall'Assicurato tra le opzioni disponibili) della polizza assicurativa. Il premio dovuto dall'Assicurato sarà versato alla Compagnia tramite l'intermediario del presente contratto.
- Le modalità di pagamento sono le seguenti: bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, assegno bancario, contanti nei limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando inizia e finisce la copertura?

- La polizza decorrerà, dopo la firma del Modulo di Adesione, dalle ore 8:00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e terminerà alle ore 24.00 del periodo indicato.
- È possibile scegliere la durata della copertura tra le seguenti opzioni di durata disponibili: 12 o 24 o 36 o 48 o 60 mesi (massimo), senza tacito rinnovo alla scadenza.



Come posso annullare il contratto?

- È possibile recedere gratuitamente dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di polizza, con diritto al rimborso del premio versato.
- L'Assicurato ha inoltre la facoltà (in caso di copertura pluriennale) di recedere nel corso della durata del contratto, con diritto al rimborso del premio versato e non goduto (al netto delle imposte).

Il Contraente/Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso previsto dalla presente clausola inviando una comunicazione scritta (anche tramite raccomandata A/R) indirizzata al seguente indirizzo: wefox MGA S.r.l., via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI).



DIP AGGIUNTIVO DANNI

Assicurazione Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Compagnia: Fortegra Europe Insurance Company SE



Co-Manufacturer: wefox MGA S.r.l. iscritto in sezione A del RUI – ITALIA

wefox | wefox MGA srl

Prodotto: Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty

Versione 01/11/2024

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo Precontrattuale per i Prodotti Assicurativi Danni (DIP Danni), al fine di aiutare il potenziale Assicurato a comprendere in modo più approfondito le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione finanziaria dell'impresa.

L'Assicurato deve leggere le condizioni di assicurazione prima di firmare il contratto.

Al contratto si applica la legge italiana.

Fortegra Europe Insurance Company SE

Società di Malta numero SE 17, con sede legale all'Ufficio 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq l-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta. Fortegra Europe Insurance Company SE è autorizzata e regolamentata dalla Malta Financial Services Authority per l'esercizio dell'attività assicurativa generale. L'Assicuratore è stato iscritto nel registro gestito e tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) come compagnia di assicurazione straniera che agisce in Italia in regime di libera prestazione di servizi con il numero di registrazione 40807.

Patrimonio netto di 76,0 milioni di euro come da ultimo bilancio approvato, composto da capitale sociale di 6,1 milioni di euro e altre riserve di 69,9 milioni di euro.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è di 34,4 milioni di euro e il coefficiente di copertura del requisito patrimoniale di solvibilità (Solvency 2) è del 220,8%.

Il requisito patrimoniale minimo (MCR) è di 11,9 milioni di euro e il rapporto MCR/patrimonio netto (Solvency 2) è del 641,5%.



Che cosa è assicurato?

In caso di sinistro per scoperto e franchigia comprensivo di indennizzo aggiuntivo loyalty, la responsabilità della Compagnia è limitata a un importo massimo di €1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), IVA inclusa.



Cosa non è assicurato?

Rischi esclusi *Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.*




Ci sono limiti di copertura?


Oltre alle esclusioni di copertura indicate nel DIP Danni, la copertura assicurativa non si applica ai veicoli quali:


- taxi, veicoli noleggiati con o senza conducente, autisti, veicoli a noleggio giornaliero, pick-up, furgoni, veicoli destinati al trasporto di più di otto persone e, in generale, veicoli utilizzati per attività commerciali (compresi, ad esempio, i veicoli commerciali leggeri, a meno che non siano stati immatricolati per uso proprio). Roulotte, camper, kit car, veicoli a motore modificati secondo specifiche non del produttore;
- i Veicoli di importazione parallela non conformi all'omologazione UE e non immatricolati presso l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e registrati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o comunque riferiti a modelli specifici non facenti parte della rete di vendita ufficiale di una casa costruttrice ed elencati all'interno di Eurotax;
- Veicoli prodotti dalle seguenti case automobilistiche: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Rolls Royce, TVR, Lamborghini, Porsche, Alpina, Corvette, Maybach, Bugatti, Cadillac, McLaren;
- Veicoli a motore utilizzati per gare automobilistiche o altre forme di competizione sportiva, test di velocità, test di affidabilità; scuola guida; trasporto pubblico (veicoli di emergenza, ambulanze, veicoli di soccorso, trasporto pubblico);
- Veicoli utilizzati per consegne tramite corriere.


Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto se, alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da polizza obbligatoria R.C.A.


In nessun caso la Società sarà obbligata a fornire una copertura assicurativa, a pagare prestazioni assicurative, indennizzi o qualsiasi altro importo qualora ciò possa esporre la Società a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

 Quali obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Contattare wefox Italy S.p.A. (società incaricata da wefox MGA S.r.l., delegata per la gestione dei sinistri dalla Compagnia), non appena si viene a conoscenza di un potenziale danno totale e PRIMA di accettare qualsiasi offerta di risarcimento da parte della Compagnia di assicurazione auto:</p> <ul style="list-style-type: none">- telefonicamente al numero 800124884 - 02.32065009 Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. (festivi esclusi). <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none">- via e-mail a: sinistri.automotive@wefox.it <p>Wefox Italy S.p.A., vi fornirà un modulo di richiesta di risarcimento. Si prega di compilare tutte le sezioni del modulo di richiesta di risarcimento, assicurandosi che le sezioni che devono essere compilate da altri siano completate e di restituire tutte le informazioni richieste a wefox Italy S.p.A.</p> <p>e-mail a sinistri.automotive@wefox.it allegando la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;b) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;c) copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;d) copia della quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l'Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione <p>E inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">a) in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);c) in caso di Danno Irriparabile, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato, del certificato di cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull'Autoveicolo. <p>Prescrizione: i diritti derivanti da un contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).</p>
Dichiarazioni errate o reticenti	Le false dichiarazioni, le inesattezze o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	La Società si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento, completa di ogni documento.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Rimborso	<p>L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio se esercita il diritto di ripensamento entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. In tal caso la Compagnia rimborserà l'importo del premio eventualmente già versato.</p> <p>In caso di recesso del contratto dopo 30 giorni dalla stipula o risoluzione per vendita del veicolo, furto/rapina, distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contratto si intende risolto e la Società rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle tasse.</p> <p>In caso di durata poliennale della copertura, si potrà recedere dal contratto di assicurazione annualmente nel corso di durata dello stesso, con preavviso di 60 giorni rispetto alla successiva scadenza annuale. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale e verrà rimborsato il premio pagato e non goduto, al netto delle tasse.</p> <p>In tutti i casi sopra indicati, nessun rimborso è comunque dovuto in caso di liquidazione di Sinistro.</p> <p>In caso di recesso per Sinistro, La Compagnia rimborserà l'Assicurato per la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.</p>

 Quando inizia e quando finisce la copertura?	
Durata	La copertura assicurativa ha una durata, a scelta dall'Aderente/Assicurato ed indicata nel Modulo di Adesione, pari a (minimo) 12 mesi, oppure 24 mesi, oppure 36 mesi, oppure 48 mesi, oppure (massimo) 60 mesi, senza alcun tacito rinnovo alla scadenza.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura durante il contratto.

 Come posso annullare la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<p>L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio se esercita il diritto di ripensamento entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. In questo caso la Società rimborserà l'importo del premio eventualmente già pagato.</p> <p>In caso di durata poliennale della copertura, si potrà recedere dal contratto di assicurazione annualmente, nel corso di durata dello stesso, con preavviso di 60 giorni rispetto alla successiva scadenza annuale. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale.</p> <p>In tutti i casi di cui sopra, nessun rimborso è dovuto in caso di liquidazione del sinistro.</p> <p>L'Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso previsto dalla presente clausola inviando una comunicazione scritta (anche tramite raccomandata A/R) indirizzata al seguente indirizzo wefox MGA S.r.l., via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI).</p>
Risoluzione	<p>In caso di risoluzione per vendita del veicolo, furto/rapina, distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contratto si intende risolto e la Società rimborsa la parte di premio pagata e non goduta. Il premio viene rimborsato in proporzione al numero di mensilità mancanti alla scadenza della copertura assicurativa dalla data di effettiva cessazione o vendita del veicolo, furto/rapina distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. Se la polizza è stata stipulata per una durata superiore a un anno, la Compagnia rimborserà anche l'importo pagato in anticipo per le annualità successive, al netto delle imposte.</p> <p>Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.</p>

 A chi si rivolge questo prodotto?	
<p>È una polizza assicurativa, dedicata ai clienti di wefox MGA S.r.l., complementare e integrativa alle tradizionali coperture Auto A.R.D. / C.V.T. prestate da compagnie assicurative diverse dall'Assicuratore ("Assicurazione Principale") presenti sull'Autoveicolo oggetto dell'assicurazione, che tutela l'Aderente/Assicurato dalla perdita pecuniaria subita in relazione all'importo di indennizzo non coperto dalla franchigia o scoperto applicato da parte dell'Assicurazione Principale.</p>	

È una polizza assicurativa, dedicata ai clienti di wefox MGA S.r.l., complementare e integrativa alle tradizionali coperture Auto A.R.D. / C.V.T. prestate da compagnie assicurative diverse dall'Assicuratore ("**Assicurazione Principale**") presenti sull'Autoveicolo oggetto dell'assicurazione, che tutela l'Aderente/Assicurato dalla perdita pecuniaria subita in relazione all'importo di indennizzo non coperto dalla franchigia o scoperto applicato da parte dell'Assicurazione Principale.



Quali costi devo sostenere?

I seguenti costi di premio sono a carico dell'Assicurato:

- **costi di intermediazione (commissioni pagate all'intermediario):** 40% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ai seguenti recapiti: Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): Centro Assistenza wefox MGA S.r.l. - via Roberto Bracco 6, 20159 - Milano (MI). Posta elettronica (e-mail): reclami@wefox.it I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o di risposta tardiva da parte dell'impresa, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21- 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
All'Ufficio dell'Arbitro per i Servizi Finanziari	In alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Ufficio dell'Arbitro per i Servizi Finanziari, N/S in Regional Road, Msida MSD 1920 Malta https://www.financialarbiter.org.mt/ e-mail: complaint.info@asf.mt Telefono: +356 21249245 L'utilizzo di questa procedura di reclamo non pregiudica i diritti legali dell'Assicurato.
	Prima di rivolgersi alle autorità giudiziarie, è possibile, e in alcuni casi necessario, ricorrere ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, come ad esempio:
Mediazione	Convocando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, che può essere consultato su www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Su richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato irrituale secondo i termini e le condizioni di assicurazione: In caso di disaccordo sull'indennizzabilità o meno del sinistro e/o sull'ammontare del danno, la risoluzione può avvenire per accordo tra le parti o, quando una delle parti lo richieda, da parte di periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. In caso di disaccordo, i periti eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale di residenza dell'Assicurato. I periti decideranno inappellabilmente senza alcuna formalità legale e la loro decisione sarà presa a maggioranza e sarà vincolante per le parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono sostenute in parti uguali dalla Compagnia e dall'Assicurato, esclusa ogni solidarietà. • Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare un reclamo all'IVASS direttamente

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Fortegra Europe Insurance Company SE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA

Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty

(Mod. ITWFX002)

**Contratto di assicurazione danni
Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty**

Adesione riservata ai clienti di wefox MGA S.r.l.

Data dell'ultimo aggiornamento: 01/11/2024

CONTATTI UTILI

PER INFORMAZIONI SULLA POLIZZA E SUI SINISTRI

PER SEGNALARE UN SINISTRO

Orari - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Festivi esclusi.

Posta cartacea (anche raccomandata con ricevuta di ritorno)	WEOFX ITALY S.p.A. Via Roberto Bracco 6 - 20159 Milano (MI)
Posta elettronica (e-mail)	sinistri.automotive@wefox.it
Telefono	800124884 - 02.32065009

PER PRESENTARE UN RECLAMO

Posta cartacea (anche raccomandata con ricevuta di ritorno)	Wefox MGA S.r.l. Via Roberto Bracco 6 - 20159 Milano (MI)
Posta elettronica (e-mail)	reclami@wefox.it

GLOSSARIO

Ai seguenti termini viene convenzionalmente attribuito dalle parti, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il significato di seguito specificato.

Accessori montati dal concessionario: accessori opzionali e non montati in fabbrica. Vengono acquistati dal concessionario ed elencati separatamente sulla fattura d'acquisto.

Aderente: il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione e che è obbligato al pagamento del Premio nei confronti dell'Assicuratore.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Assicuratore può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Nel presente contratto coincide con il soggetto Aderente.

Assicuratore / Compagnia / Azienda: Fortegra Europe Insurance Company SE. con sede legale e principale Office 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq I-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta (numero di registrazione della società maltese SE 17), autorizzata ai sensi dell'Insurance Business Act 1998 delle leggi di Malta a svolgere attività assicurative generali ed è regolamentata dalla Malta Financial Services Authority di Triq I-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta. L'Assicuratore è stato iscritto nel registro gestito e tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) come Compagnia di assicurazione straniera che agisce in Italia in regime di libera prestazione di servizi con il numero di registrazione 40807. Le relazioni annuali sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'Assicuratore sono disponibili sul sito <https://www.fortegra.eu/solvency-and-financial-condition-report>.

Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore: l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto esistente sul veicolo a motore, fornita da compagnia assicurativa diversa dall'Assicuratore.

Assicurazione Principale: l'assicurazione furto/incendio o altra assicurazione Auto Rischi Diversi / Corpi Veicoli Terrestri esistente sull'Autoveicolo, prestata da compagnia assicurativa diversa dall'Assicuratore.

Autoveicolo: un autoveicolo nuovo (si intendono Autoveicoli di prima immatricolazione, a "KM 0", ed Autoveicoli dimostrativi o demo aventi un massimo di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione) o usato (massimo 7 anni dalla data di prima immatricolazione) che non abbia più di 12 anni alla data di scadenza dell'assicurazione, immatricolato per uso privato o promiscuo, con massa complessiva a pieno carico non superiore a 4,25 tonnellate, con Valore Iniziale non superiore a 150.000,00 euro, e non inferiore a 3.500,00 euro.

Contraente: il soggetto che stipula la Polizza Collettiva con l'Assicuratore nell'interesse dei propri clienti, e che nel presente contratto di assicurazione è l'Intermediario.

Centro Assistenza: wefox MGA S.r.l. con sede in via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano, che nel presente contratto coincide con l'Intermediario.

Concessionaria/Rete: il concessionario auto incaricato della distribuzione del prodotto assicurativo dall'Intermediario e/o i centri convenzionati con wefox MGA S.r.l.

Danno e Danno Irreparabile dell'Autoveicolo: Per "Danno" si intende il danneggiamento dell'Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile o animale selvatico, ribaltamento, uscita di strada, incendio, eventi naturali (ad eccezione di alluvione o inondazione) e socio-politici, atti di vandalismo - "Danno Irreparabile", tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro e a seguito del quale l'Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Furto Totale: furto del veicolo a motore se non viene ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto alla Pubblica Autorità competente; se l'assicuratore principale del veicolo a motore ha già liquidato il sinistro per quanto di sua competenza, il Furto Totale si considera perfezionato anche se non sono trascorsi i suddetti 60 giorni.

Incidente/Perdita Totale: l'evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria a seguito di furto totale o danno irreparabile del veicolo a motore, per il quale è prevista l'assicurazione.

Indennizzo: la somma pagabile dall'Assicuratore a seguito di una Richiesta di risarcimento.

Intermediario: wefox MGA S.r.l., Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano; numero verde 800 17 80 45 (+39 02 00638057 dall'estero e da rete mobile), agenzia di assicurazione alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei contratti e dei sinistri.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Modulo di Adesione: il modulo di adesione ai servizi assicurativi offerti dall'Intermediario, che ha altresì valore di certificato di polizza, sottoscrivendo il quale l'Aderente/Assicurato aderisce anche alla presente Polizza Collettiva.

Polizza Collettiva/Polizza: la Polizza Collettiva Fortegra Europe Insurance Company Ltd. n. ITWFX002 stipulata tra l'Intermediario, nell'interesse dei propri clienti, e l'Assicuratore.

Premio: la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta all'assicuratore come corrispettivo dell'assicurazione fornita.

Rimborso scoperto e franchigia: copertura che indennizza l'Aderente/Assicurato dell'importo di scoperto e franchigia, come eventualmente previste e definite dalle condizioni di polizza dell'Assicurazione Principale.

Scoperto/Franchigia: importo che rimane a carico dell'Assicurato applicato da parte dell'Assicurazione Principale Auto (ovvero le tradizionali coperture Auto A.R.D./C.V.T.).

wefox Italy S.p.A.: è una società incaricata da wefox MGA S.r.l., delegata per la gestione dei sinistri dalla Compagnia. I dati societari sono: Via Roberto Bracco 6 - 20159 Milano (MI) - sinistri.automotive@wefox.it – contatti telefonici: 800124884 - 02.32065009

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

1. Le dichiarazioni dell'Aderente/Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.
2. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**
Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o reticenze siano relative a circostanze tali o per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose.
3. **In particolare, la Compagnia richiederà all'Aderente/Assicurato la conferma, tramite specifica dichiarazione all'interno del Modulo di Adesione, della presenza sull'Autoveicolo dell'Assicurazione Principale del tipo Auto Rischi Diversi (A.R.D.), Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) prestata da compagnie assicurative diverse dall'Assicuratore.**
4. Inoltre, nel corso del contratto, l'Aderente/Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi mutamento che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).**
5. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti rese dall'Aderente/Assicurato, la Compagnia può pertanto avvalersi delle disposizioni normative sopra citate.

Art. 1.2 - Prescrizione dei diritti

1. **I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.**
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Compagnia non dovesse ricevere alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non potranno più essere esercitati.

Art. 1.3 - Quando e come pagare il Premio

1. La copertura assicurativa viene prestata dietro corresponsione da parte dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia di un Premio unico anticipato per tutta la durata dell'assicurazione, come scelta dall'Aderente/Assicurato in fase di adesione.
2. Il Premio a carico dell'Aderente/Assicurato è corrisposto in favore della Compagnia per il tramite del soggetto incaricato dell'intermediazione del presente contratto (ovvero il Contraente/Intermediario, che è autorizzato, nella propria qualità di intermediario assicurativo, all'incasso del Premio per conto della Compagnia).
3. Il premio è calcolato applicando uno specifico tasso percentuale al Valore Iniziale dell'Autoveicolo ed ai mesi di durata della copertura.
4. L'ammontare e la periodicità del Premio sono indicati nel Modulo di Adesione. I metodi di pagamento del Premio accettati dall'Intermediario sono i seguenti: bonifico bancario, carta di credito, bancomat, assegno bancario, contanti nei limiti prescritti dalla normativa di legge vigente.

Art. 1.4 - Modalità di conclusione del contratto di assicurazione

1. Possono aderire alla Polizza Collettiva i clienti del Contraente, che possiedono un Autoveicolo di proprietà o in locazione finanziaria, recandosi presso la rete di collaboratori iscritti alla sezione E del RUI (dealer auto, collaboratori diretti), con i quali il Contraente ha in essere accordi per l'offerta ed il collocamento di polizze assicurative.
2. La Compagnia accetta automaticamente in copertura tutti gli Aderenti/Assicurati che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione, a condizione che l'Autoveicolo oggetto della presente assicurazione possieda tutti i requisiti di assicurabilità come indicati alla Sezione II delle presenti Condizioni di Assicurazione.
3. Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell'Aderente/Assicurato ed il pagamento del Premio il contratto è concluso, e l'assicurazione decorre in base a quanto previsto dal successivo Art. 1.5.
4. Il Modulo di Adesione è redatto in duplice copia (una per l'Aderente/Assicurato ed una per

l'intermediario/Compagnia), ed in seguito al pagamento del premio ha altresì valore di certificato di assicurazione.

Art. 1.5 - Decorrenza della copertura assicurativa

1. La polizza decorrerà, dopo la firma del Modulo di Adesione, dalle ore 8:00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e terminerà alle ore 24.00 dell'ultimo mese del periodo indicato.

Art. 1.6 - Quanto dura la copertura assicurativa e quando cessa

1. La copertura assicurativa ha una durata, a scelta dall'Aderente/Assicurato ed indicata nel Modulo di Adesione, pari a (minimo) 12 mesi, oppure 24 mesi, oppure 36 mesi, oppure 48 mesi, oppure (massimo) 60 mesi, **senza alcun tacito rinnovo alla scadenza.**
2. **In ogni caso, la durata della copertura Rimborso Scoperto e Franchigia non può mai essere tale per cui, alla scadenza dell'assicurazione, l'Autoveicolo abbia una vetustà superiore ai 12 anni dalla data di prima immatricolazione.**
3. **Il contratto di assicurazione si scioglie e l'assicurazione cessa comunque, anche prima della sua naturale scadenza, nei seguenti casi:**
 - a. **alienazione o esportazione definitiva dell'Autoveicolo;**
 - b. **distruzione, demolizione e cessazione della pubblica circolazione dell'Autoveicolo;**
 - c. **furto dell'Autoveicolo;**
 - d. **cessazione dell'Assicurazione Principale durante il periodo di durata della copertura**

Nei casi sopra indicati, **salvo il caso in cui sia stato liquidato un Sinistro**, l'Aderente/Assicurato è tenuto a comunicare al soggetto che ha intermediato il contratto l'avvenuta alienazione, distruzione o furto o cessazione dell'Assicurazione Principale (tramite comunicazione all'indirizzo indicato al successivo Art. 1.7.4), e la Compagnia rimborserà all'Aderente/Assicurato – per il tramite del Contraente – l'importo di Premio pagato e non goduto (al netto delle imposte di legge). Il rimborso del Premio avverrà in proporzione dei mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.

Art. 1.7 - Come recedere dall'assicurazione: clausola di ripensamento e diritto di recesso

1. L'Assicurato ha diritto al rimborso del premio se esercita il diritto di ripensamento entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. In questo caso la Società rimborserà l'importo del premio eventualmente già pagato.
2. In caso di recesso del contratto dopo 30 giorni dalla stipula o risoluzione per vendita del veicolo, furto/rapina, distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contratto si intende risolto e la Società rimborsa la parte di premio pagata e non goduta. Il premio viene rimborsato in proporzione al numero di mensilità mancanti alla scadenza della copertura assicurativa dalla data di effettiva cessazione o vendita del veicolo, furto/rapina distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte. Se la polizza è stata stipulata per una durata superiore a un anno, la Compagnia rimborserà anche l'importo pagato in anticipo per le annualità successive, al netto delle imposte.
3. In caso di durata poliennale della copertura, si potrà recedere dal contratto di assicurazione annualmente, nel corso di durata dello stesso, con preavviso di 60 giorni rispetto alla successiva scadenza annuale. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale.

In tutti i casi di cui sopra, nessun rimborso è dovuto in caso di liquidazione del sinistro.

Inoltre, dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Compagnia rimborserà all'Assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso previsto dalla presente clausola inviando una comunicazione scritta (anche tramite raccomandata A/R) indirizzata al seguente indirizzo: **wefox MGA S.r.l., via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI).**

Art. 1.8 - Dove vale la copertura

1. L'assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

Art. 1.9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

1. La Compagnia non dà rilevanza ad altre assicurazioni contratte separatamente, dall'Aderente/Assicurato, presso diversi assicuratori, e pertanto quest'ultimo è liberato dall'obbligo di comunicazione verso la Compagnia di cui all'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 1.10 - Come si comunica con la Compagnia in corso di contratto

1. Salvo ove diversamente indicato nel presente contratto, tutte le comunicazioni alla Compagnia, con riferimento al presente contratto di assicurazione, dovranno essere fatte in forma scritta, via posta od e-mail, scrivendo alla società wefox MGA S.r.l., via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI)., incaricata di gestire il presente contratto di assicurazione in nome e per conto della Compagnia ai seguenti recapiti:

Modalità di contatto	Recapito
Posta cartacea	wefox MGA S.r.l. via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI).
Posta elettronica	backoffice.automotive@wefox.com

2. Le comunicazioni da parte della Compagnia all'Aderente/Assicurato saranno effettuate via posta cartacea oppure, con il consenso dell'Aderente/Assicurato, via posta elettronica, ai recapiti indicati sul Modulo di Adesione, o come successivamente aggiornati.

Art. 1.11 - Quale legge si applica al contratto – rinvio alle norme di legge

1. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
2. Per tutto quanto non disciplinato nelle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme applicabili della legge italiana.

Art. 1.12 - Clausola sanzione

1. **In nessun caso la Compagnia sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l'Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**

Art. 1.13 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Società in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a uno dei seguenti recapiti:

Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): **Centro Assistenza wefox MGA S.r.l. via Roberto Bracco 6, 20159 Milano (MI). Posta elettronica (e-mail): reclami@wefox.it**

La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP 24/2008 e successive modifiche, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, Fax 06.42133.206 | PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it nei seguenti casi:

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto);reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;

- reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.

Il reclamante potrà presentare reclamo all'IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it, avendo cura di indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante;
- soggetto o soggetti di cui si lamenta l'operato;
- descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
- documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore o dall'Intermediario.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE

Art. 2.1 - Rischi assicurati

1. La Compagnia, entro i limiti previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione e dietro pagamento del Premio, indennizza la perdita pecuniaria subita dall'Aderente/Assicurato in relazione all'importo di indennizzo non coperto dallo scoperto o franchigia applicato da parte dell'Assicurazione Principale.
2. Indennizzo aggiuntivo Loyalty (qualora sia presente la copertura Loyalty attivabile nel modulo di adesione): solo in caso di Sinistro per Furto Totale o Danno Irreparabile liquidabile, la Compagnia riconosce una somma forfetaria a titolo di rimborso delle spese necessarie al riacquisto del veicolo, se avvenuto entro 90 giorni dal Sinistro, presso una Concessionaria della rete wefox MGA. Tale rimborso deve intendersi per sinistro e per anno assicurativo, su sinistro causato da:
 - a. **Furto Totale dell'Autoveicolo**, nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente;
 - b. **Danno Irreparabile dell'Autoveicolo**, determinato da:
 - i. incidente con altro veicolo;
 - ii. urto contro un corpo fisso o mobile o animale selvatico, ribaltamento, uscita di strada;
 - iii. incendio;
 - iv. eventi naturali ad eccezione di alluvione o inondazione;
 - v. eventi sociopolitici;
 - vi. atti di vandalismo,tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 75% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro (come determinato sulla base di Eurotax) ed a seguito del quale l'Autoveicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Art. 2.2 - Requisiti di assicurabilità dell'Autoveicolo

1. Sono assicurabili gli Autoveicoli che possiedano i seguenti requisiti di assicurabilità, ovvero:
 - a. nuovi (si intendono Autoveicoli di prima immatricolazione, a "KM 0", ed Autoveicoli aventi un massimo di 6 mesi dalla data di prima immatricolazione) oppure usati (fino ad un massimo di 7 anni dalla data di prima immatricolazione);
 - b. che alla scadenza dell'assicurazione abbiano una vetustà non superiore a 12 anni;
 - c. immatricolati in Italia ad uso privato o promiscuo;
 - d. di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 4,25 tonnellate;
 - e. di Valore Iniziale non superiore a € 150.000,00 e non inferiore a € 3.500,00;
 - f. che possiedano una Assicurazione Principale, come definita dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 2.3 - Rischi ed Autoveicoli non assicurabili

1. L'assicurazione opera solo e soltanto per i rischi identificati nell'Art. 2.1. Non sono pertanto assicurati i rischi ivi non indicati.
2. **Non sono assicurabili gli Autoveicoli che siano sprovvisti di anche uno soltanto dei requisiti di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.2.**
3. **Non sono inoltre assicurabili:**
 - a. taxi, veicoli noleggiati con o senza conducente, autisti, veicoli a noleggio giornaliero, pick-up, furgoni, veicoli destinati al trasporto di più di otto persone e, in generale, veicoli utilizzati per attività commerciali (compresi, ad esempio, i veicoli commerciali leggeri, a meno che non siano stati immatricolati per uso proprio). Roulotte, camper, kit car, veicoli a motore modificati secondo specifiche non del produttore;
 - b. i Veicoli di importazione parallela non conformi all'omologazione UE e non immatricolati presso l'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e registrati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o comunque riferiti a modelli specifici non facenti parte della rete di vendita ufficiale di una casa costruttrice ed elencati all'interno di Eurotax;
 - c. Veicoli prodotti dalle seguenti case automobilistiche: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lotus, Maserati, Rolls Royce, TVR, Lamborghini, Porsche, Alpina, Corvette, Maybach, Bugatti, Cadillac, McLaren.

- d. Veicoli a motore utilizzati per gare automobilistiche o altre forme di competizione sportiva, test di velocità, test di affidabilità; scuola guida; trasporto pubblico (veicoli di emergenza, ambulanze, veicoli di soccorso, trasporto pubblico);
- e. Veicoli utilizzati per consegne tramite corriere.

Art. 2.4 - Indennizzo in caso di Sinistro e massimali

1. In caso di Sinistro, liquidabile in base alle condizioni di assicurazione dell'Assicurazione Principale, qualora l'Assicurazione Principale preveda uno scoperto o una franchigia, la Compagnia riconosce un Indennizzo pari all'ammontare della perdita pecuniaria subita dall'Aderente/Assicurato derivante dall'eventuale scoperto e franchigia, come detratta dal conteggio di liquidazione.
2. In caso di Sinistro, per Furto Totale o Danno Irreparabile è previsto un indennizzo aggiuntivo "Loyalty" a titolo di rimborso delle spese necessarie al riacquisto del veicolo, se avvenuto entro 90 giorni dal Sinistro, presso una concessionaria della rete wefox MGA.
3. **L'Indennizzo è in ogni caso soggetto ai seguenti massimali:**
 - a. **L'Indennizzo Scoperto e Franchigia non può in alcun caso superare il limite di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni annualità;**
 - b. **L'Indennizzo aggiuntivo Loyalty è pari a € 1.000,00 (mille/00).**
4. **L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Aderente/Assicurato; nel calcolo dell'Indennizzo non si terrà conto di tasse non applicabili o neutre per l'Aderente/Assicurato.**

Art. 2.5 - Non cumulabilità degli Indennizzi

1. **Gli Indennizzi per il caso di Furto Totale e per il caso di Danno Irreparabile non sono mai cumulabili tra di loro.** Conseguentemente, il contratto di intende risolto automaticamente, con cessazione della copertura Rimborso Scoperto e Franchigia, in caso di liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale o per Danno Irreparabile.

Art. 2.6 - Soggetto titolare del diritto al pagamento dell'Indennizzo

1. Il titolare del diritto al pagamento dell'Indennizzo è sempre l'Aderente/Assicurato.

Art. 2.7 – Esclusioni

1. **La copertura assicurativa non opera (e quindi nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia) in caso di:**
 - a. Guida del veicolo a motore da parte di un conducente privo di patente di guida valida;
 - b. Danni subiti dal veicolo se non è idoneo alla circolazione a causa della mancata revisione in conformità alle disposizioni del Codice Stradale;
 - c. Guida del veicolo a motore in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolemico previsto dalla normativa vigente) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti secondo gli artt 186 e 187 del CDS;
 - d. Incidente causato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, dell'Assicurato o del conducente del veicolo;
 - e. Danni causati da atti di guerra (compresa la guerra civile), occupazione militare, insurrezione, invasione, sommosse, atti terroristici o da azioni intraprese da governi o autorità;
 - f. Spinta o traino manuale di veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità alle norme vigenti;
 - g. Perdita o danneggiamento di un veicolo a motore utilizzato per: noleggio, gare automobilistiche o altre forme di competizione sportiva (e/o che abbia subito modifiche tecniche e/o trasformazioni a tale scopo), attività di pace-making, prove di velocità, prove di affidabilità, trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che abbiano causato il danno, perdita o danneggiamento avvenuto durante le operazioni di carico e scarico;
 - h. Incidente causato dalla guida fuori strada o su una strada non aperta al pubblico;
 - i. Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinato;
 - j. Furto del veicolo a motore mentre le chiavi di accensione del veicolo sono state lasciate all'interno o le chiavi sono state lasciate incustodite;
 - k. Perdita totale dell'Autoveicolo fuori dall'Italia, se l'Autoveicolo si trova fuori dal territorio italiano per più di 90 giorni consecutivi;
 - l. Qualsiasi perdita dovuta a incidente con altro veicolo, collisione con corpo fisso o mobile o animale selvatico, atti vandalici;
 - m. Qualsiasi danno o perdita a seguito di alluvione, inondazione o da eventi naturali catastrofici;
 - n. Danno o rottura cristalli.

- 2. Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto se, alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da valida polizza RCA e Assicurazione Principale**

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 2.8 - Modalità di denuncia dei Sinistri

1. In caso di Sinistro, l'Aderente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Compagnia mediante comunicazione scritta inviata via posta cartacea o elettronica o fax ai seguenti recapiti:

Posta cartacea (anche raccomandata a.r.)	wefox Italy S.p.a. Via Roberto Bracco 6 - 20159 Milano (MI)
Posta elettronica (e-mail)	sinistri.automotive@wefox.it
Telefono	800124884 - 02.32065009

2. wefox Italy S.p.A., è incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto di wefox MGA, delegata a sua volta dalla Compagnia di assicurazione.
3. Ai fini della denuncia del Sinistro, l'Aderente/Assicurato può utilizzare l'apposito modulo di denuncia del Sinistro contattando il Servizio Clienti al numero 800124884 - 02.32065009 Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. (festivi esclusi).

Art. 2.9 - Documentazione da allegare alla denuncia di Sinistro

1. Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, l'Aderente/Assicurato è tenuto a inviare all'Impresa la seguente documentazione, allegandola alla denuncia di Sinistro (IN COPIA):
 - a. patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
 - b. libretto di circolazione dell'Autoveicolo
 - c. fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
 - d. quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l'Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione.

Ed inoltre:

- a. solo in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità, estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
 - b. solo in caso Danno Irreparabile, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato, del certificato di cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull'Autoveicolo.
2. La Compagnia potrà altresì richiedere all'Aderente/Assicurato eventuali ulteriori informazioni e documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro.

Art. 3.0 - Termine per i pagamenti della Compagnia

1. La Compagnia liquida l'Indennizzo dovuto (al soggetto legittimato a riceverlo ai sensi di quanto previsto al precedente Art. 2.6) entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di Sinistro completa di ogni documento richiesto.



MODULO DI RICHIESTA DI POLIZZA *(facsimile)*

FACSIMILE

Modulo di Adesione per la polizza ITWFX002

Modulo di Adesione "Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty"

NUMERO DEL MODULO DI ADESIONE



L'ASSICURATO

Nome della società / Cognome e nome	Partita IVA	Codice fiscale
Indirizzo Sede legale / Residenza	Comune (Prov.)	CAP
Indirizzo e-mail	Telefono (opzionale)	

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Marca	Modello	Numero di Targa	Data 1^Imm.ne	Telaio
Valore iniziale				

INTENDE ASSICURARE IL SUDETTO VEICOLO IN APPLICAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA ITWFX002 CON CONTRAENTE WEOFX MGA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DATI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA E SULL'IMPORTO DEL PREMIO

Nome del prodotto: Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty	Durata in mesi	La polizza decorrerà dal giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e terminerà alle ore 24.00 dell'ultimo mese del periodo indicato.
---	----------------	---

LE GARANZIE PRESCELTE SONO QUELLE INDICATE CON LA SPUNTA NEL RIQUADRO SEGUENTE

Ramo 16 Perdite pecuniarie	Azienda Fortegra Europe Insurance Company SE	<input type="checkbox"/> Indennizzo Rimborso Scoperto e Franchigia : in caso di Sinistro liquidabile in base alle condizioni di assicurazione dell'Assicurazione Principale, qualora l'Assicurazione Principale preveda una franchigia o uno scoperto, la Compagnia riconosce, un indennizzo pari all'ammontare della perdita pecuniaria subita dall'Aderente/Assicurato, fino ad un massimale di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni annualità derivante dall'eventuale franchigia o scoperto, come detratta dal conteggio di liquidazione. <input type="checkbox"/> Indennizzo aggiuntivo Loyalty (barrare la casella per aderire): in caso di Sinistro per Furto Totale o Danno Irreparabile liquidabile, la Compagnia riconosce un indennizzo aggiuntivo pari a € 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso delle spese necessarie al riacquisto del veicolo, se avvenuto entro 90 giorni dal Sinistro, della rete wefox MGA.
-------------------------------	--	---

DATI SUI PREMI ASSICURATIVI

Periodicità: Premio unico anticipato	Premio imponibile	Imposte (13,50%)	Premio totale
--------------------------------------	-------------------	------------------	---------------

Metodo di Pagamento: Il premio può essere pagato mediante bonifico bancario o altro mezzo di pagamento messo a disposizione dall'Intermediario nel rispetto della normativa vigente

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE

AVVERTENZA - L'Assicurato è informato del suo diritto di ricevere informazioni precontrattuali sulla polizza, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa sulla distribuzione assicurativa.

Il sottoscritto Assicurato DICHIARA di aver ricevuto in forma cartacea e di aver preso visione, prima della sottoscrizione del presente contratto: 1) della documentazione precontrattuale del Collocatore di cui al Reg. IVASS 40/2018: Allegato 3 (Informazioni sul Distributore); Allegato 4 (Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP); solo nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza: Allegato 4-ter (Elenco delle regole di comportamento del Distributore); 2) del set informativo precontrattuale del prodotto assicurativo "Riacquisto Scoperto e Franchigia" di Fortegra Europe Insurance Company SE.

(Firma dell'Assicurato)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il sottoscritto DICHIARA di voler aderire alla polizza "Riacquisto Scoperto e Franchigia +Loyalty" e di aver letto, compreso e accettato tutte le condizioni contrattuali contenute nel Set Informativo.

(Firma dell'Assicurato)

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni: artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio); art. 1.7 (Come recedere dall'assicurazione: clausola di ripensamento e diritto di recesso); art.2.4 (Indennizzo in caso di Sinistro e massimali); art. 2.5 (Non cumulabilità degli indennizzi).

(Firma dell'Assicurato)

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1892 E 1893 DEL CODICE CIVILE.

Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese al momento della stipula del presente contratto possono pregiudicare la prestazione dell'Assicuratore. In particolar modo la presenza sull'Autoveicolo dell'Assicurazione R.C.A. e quella Principale del tipo Auto Rischi Diversi (A.R.D.) o Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) prestata da compagnie assicurative diverse dall'Assicuratore.

(Firma dell'Assicurato)

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA PRIVACY

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'Informativa del Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) contenuta nel Set Informativo.

(Firma dell'Assicurato - interessato dal trattamento)

Luogo Data

**Fortegra Europe Insurance Company SE
(la Compagnia)**

Modulo di Adesione emesso in duplice copia (copia Assicurato - copia Agenzia/Compagnia)



CERTIFICATO DI POLIZZA
(facsimile)

FACSIMILE

Certificato di polizza ITWFX002

Certificato di polizza "Rimborso Scoperto e Franchigia" in esecuzione del Modulo di Adesione n°

NUMERO DEL CERTIFICATO DI POLIZZA



L'ASSICURATO

Nome della società / Cognome e nome	Partita IVA	Codice fiscale
Indirizzo Sede legale / Residenza	Comune (Prov.)	CAP
Indirizzo e-mail	Telefono (opzionale)	

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Marca	Modello	Numero di Targa	Data 1 ^a Imm.ne	Telaio
Valore iniziale				

DATI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA E SULL'IMPORTO DEL PREMIO

Nome del prodotto	Durata in mesi	Data Decorrenza	Data di Scadenza
Rimborso Scoperto e Franchigia +Loyalty			

LE GARANZIE PRESCELTE SONO QUELLE INDICATE CON LA SPUNTA NEL RIQUADRO SEGUENTE

Ramo	Azienda	<input type="checkbox"/>
16 Perdite pecuniarie	Fortegra Europe Insurance Company SE	<input type="checkbox"/>

Indennizzo **Rimborso Scoperto e Franchigia**: in caso di Sinistro liquidabile in base alle condizioni di assicurazione dell'Assicurazione Principale, qualora l'Assicurazione Principale preveda una franchigia o uno scoperto, la Compagnia riconosce, un indennizzo pari all'ammontare della perdita pecuniaria subita dall'Aderente/Assicurato, **fino ad un massimale di € 750,00** (settecentocinquanta/00) **per ogni annualità** derivante dall'eventuale franchigia o scoperto, come detratta dal conteggio di liquidazione.

Indennizzo aggiuntivo **Loyalty** (barrare la casella per aderire): in caso di Sinistro per Furto Totale o Danno Irreparabile liquidabile, la Compagnia riconosce un indennizzo aggiuntivo pari a € 1.000,00 (mille/00) a titolo di rimborso delle spese necessarie al riacquisto del veicolo, se avvenuto entro 90 giorni dal Sinistro, presso una concessionaria della rete wefox MGA.

DATI SUI PREMI ASSICURATIVI

Periodicità: Premio unico anticipato	Premio imponibile	Imposte (13,50%)	Premio totale
--------------------------------------	-------------------	------------------	---------------

Fortegra Europe Insurance Company SE
(la Compagnia)



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), l'Interessato (assicurato/beneficiario/loro aventi diritto) è informato di quanto segue.

AVVISO PRELIMINARE - La presente Polizza è fornita dalle compagnie di assicurazione (Titolari del trattamento) anche per conto di altri Titolari del trattamento nell'ambito della cosiddetta catena assicurativa.

1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DELLA SOCIETÀ TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è, per quanto di sua competenza, l'impresa di assicurazione che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, vale a dire

Fortegra Europe Insurance Company SE, una società di assicurazioni con sede legale presso Office 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq l-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

L'Interessato può contattare il Data Protection Officer (DPO) delle società titolari del trattamento scrivendo ai Titolari del trattamento (sopra indicati) ai seguenti contatti:

- per posta: Fortegra Europe Insurance Company SE, Office 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq l-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta
- via e-mail: dpofficer@fortegramalta.com

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO A CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, alla conclusione e all'esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (compresi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, compresa la prevenzione, l'individuazione e la repressione delle frodi assicurative;
- b) svolgimento delle attività amministrative e contabili e di quelle connesse all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui le società di titolatura di trattamento sono autorizzate, compresa la redistribuzione del rischio attraverso la coassicurazione e/o la riassicurazione.
- c) finalità derivanti da obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il consenso dell'Interessato non è richiesto per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura di servizi e/o prodotti e/o servizi assicurativi da parte del Titolare del trattamento e dei terzi a cui tali dati saranno comunicati,

Il consenso è invece richiesto per il trattamento di dati riguardanti essenzialmente la salute dell'Interessato e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell'Interessato riguarda quindi il trattamento di eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi e/o prodotti e/o servizi assicurativi indicati, il cui trattamento è consentito sulla base delle autorizzazioni generali rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto strettamente attinente allo specifico rapporto tra l'Interessato e il Titolare del trattamento, a seconda dei casi, i dati personali dell'Interessato potranno o dovranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica operanti - in Italia o all'estero

- in qualità di autonomi titolari del trattamento, soggetti tutti quindi costituenti la cosiddetta "catena assicurativa", in parte anche a titolo meramente organizzativo. Il consenso dell'interessato riguarda quindi anche gli specifici trattamenti e comunicazioni nell'ambito della "catena assicurativa" effettuati dai suddetti soggetti.

Senza i dati personali dell'Interessato, il Titolare del trattamento non è in grado di fornire i servizi, le prestazioni e/o i prodotti assicurativi. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, il consenso è un presupposto necessario per l'esecuzione del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà inoltre utilizzare i dati di contatto dell'Interessato per l'invio di comunicazioni di servizio strumentali alla gestione del rapporto assicurativo.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre dei dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta. Un'ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per questa finalità è la necessità di disporre dei dati personali per adempiere a un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato esclusivamente e solo con il libero consenso espresso dell'interessato, e solo dopo avergli fornito informazioni adeguate.

4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Le seguenti categorie di dati personali dell'interessato possono essere trattate, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate:

- a) dati identificativi dell'interessato, quali: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e domicilio, estremi del documento di riconoscimento, codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
- b) dati sullo stato di salute dell'interessato, solo se strettamente necessari all'esecuzione del contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio a quella liquidativa di accertamento del diritto alle prestazioni.

Nel caso di polizze collegate a prestiti o mutui, vengono trattati anche i dati relativi al prestito/mutuo strettamente necessari ai fini assicurativi (ad esempio: numero del mutuo assicurato, decorrenza e durata del mutuo ai fini della copertura, società erogatrice, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). Nel caso di polizze vendute a copertura dei rischi auto, vengono trattati anche i dati identificativi del veicolo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione). Se il premio viene pagato tramite bonifico bancario o addebito diretto SEPA, verranno elaborate anche le coordinate bancarie (IBAN). della Parte Interessata, nonché in caso di pagamento dei servizi previsti dal contratto.

5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I destinatari dei dati personali dell'Interessato sono innanzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle società Titolari del trattamento, facenti parte

dell'organizzazione interna dei Titolari, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell'ambito delle rispettive mansioni (es.: ufficio sinistri, ufficio back-office, ufficio sottoscrittori), secondo le istruzioni ricevute dai Titolari e sotto la loro autorità.

Destinatari dei dati personali dell'interessato sono anche le seguenti categorie di soggetti terzi, estranei all'organizzazione delle società titolari del trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo che siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:

- a) altri attori del settore assicurativo (la cosiddetta catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti e altri ancora;
intermediari assicurativi (e loro broker);
- b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell'ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici, periti, consulenti in materia di privacy, consulenti in materia di antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società in materia di antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell'offerta e del collocamento di contratti assicurativi, ecc;
- c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all'esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione dei sinistri, quali: conservazione, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela e non; trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk); attività di offerta e collocamento di contratti assicurativi a distanza (call center esterni); attività di sottoscrizione del rischio medico, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione relativa ai rapporti con i clienti e non; attività di amministrazione delle polizze e di pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e di pagamento dei sinistri; attività di amministrazione dei contratti assicurativi e di liquidazione dei sinistri. call center, help desk); attività di offerta e collocamento dei contratti assicurativi a distanza (call center esterni); attività di sottoscrizione del rischio medico, di gestione dei sinistri, di liquidazione e di pagamento; attività di amministrazione delle polizze e di pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e di supporto alla riscossione dei premi;
- d) associazioni consortili appartenenti al settore assicurativo (ANIA) o finanziario, a cui sono affiliati i proprietari o altri titolari della catena assicurativa;
- e) società appartenenti al gruppo cui appartengono le società titolari del trattamento o gli altri responsabili del trattamento (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle disposizioni di legge applicabili).
- f) altri soggetti ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge, quali, ad esempio: IVASS, Banca d'Italia - UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Polizia.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI SITUATI IN PAESI TERZI

Per alcune attività, ci avvaliamo di soggetti di nostra fiducia - talvolta operanti al di fuori dell'Unione Europea - per lo svolgimento di compiti tecnici, organizzativi o gestionali per nostro conto; lo stesso vale per i soggetti già citati nella presente informativa a cui vengono comunicati i dati. In ogni caso, qualora dovessimo trasferire i dati personali al di fuori del Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo, ciò avverrà sulla base dei requisiti della legislazione applicabile, compreso l'utilizzo di norme vincolanti d'impresa e la verifica dell'adeguatezza del sistema di protezione dei dati del paese in cui i dati vengono importati.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dopo la scadenza o la cessazione anticipata, per qualsiasi motivo, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle norme dell'autorità di vigilanza settoriale.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha il diritto di chiedere al responsabile del trattamento dei dati:

- a) accesso ai dati personali che lo riguardano;
- b) rettifica dei dati personali che lo riguardano;
- c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
- e) L'interessato ha inoltre i seguenti diritti nei confronti dei responsabili del trattamento:
- f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- g) Diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per "diritto alla portabilità" si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti al Titolare del trattamento, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui sono stati forniti (ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento);
- h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Infine, l'interessato:

- i) può presentare un reclamo all'autorità di controllo, l'Office of Information and Data Protection Commissioner, Floor 2, Airways House, Triq il-Kbira, Sliema, SLM 1549, Malta, se non sono soddisfatto dei processi di protezione dei dati di Fortegra Europe Insurance Company SE.
- j) **FONTE DEI DATI PERSONALI**

Le società titolari del trattamento raccolgono i dati personali dell'Interessato direttamente dall'Interessato stesso (anche attraverso i propri outsourcer che entrano in contatto con l'Interessato) o dagli intermediari assicurativi (e dal loro personale intermediario) incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo o dall'Assicurato della Polizza Collettiva o del contratto.

k) INFORMAZIONI SUI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E SULLA PROFILAZIONE

I dati personali raccolti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati o a profilazione.